

Breve guida alla "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"

NIENTE PIU' FILE INUTILI

La filosofia del pacchetto di provvedimenti previsto nella prima parte della legge è quella di avviare un significativo primo passo verso la semplificazione amministrativa: un concreto tentativo di migliorare la vita dei cittadini evitando trafile burocratiche inutili, sfibranti e dispendiose.

La riduzione dei casi in cui è necessario presentare certificati, l'allungamento della loro durata ma anche il massiccio ricorso all'Autocertificazione, aprono la strada ad un rapporto più agile con la Pubblica Amministrazione.

L'autocertificazione non è un rimedio che risolve tutti i problemi causati dalla burocrazia ma è un diritto dei cittadini per semplificare il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Le norme che lo disciplinano sono contenute nelle seguenti leggi:

Legge 4/1/1968 n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Legge 15/3/97 n. 59

Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d. "Bassanini 1");

Legge 15/5/97 n.127

Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (c.d. "Bassanini 2");

Legge 16/06/1998 n. 191

Modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 (c.d. "Bassanini 3");

Dpr 20.10.1998 n°403

Regolamento per la semplificazione delle Norme sulla documentazione amministrativa,

Circolare 02.02.1999, n. 2

Ministero dell'Interno - G.U. n.36 del 13.02.1999

Circolare 05.02.1999, n. 1088

Presidenza del Consiglio dei Ministri - G.U. n.36 del 13.02.1999

Tutti i cittadini italiani possono, senza alcun limite o riserva, usufruire dell'autocertificazione. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia (secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

UN VASTO PROGRAMMA DI SEMPLIFICAZIONE

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo ha il compito di adottare uno o più regolamenti che contengano misure di semplificazione delle norme in materia di documentazione amministrativa. Lo scopo è quello di semplificare tutti i procedimenti che richiedono attualmente la presentazione di certificati e di altri documenti con l'obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre il numero delle certificazioni che oggi le Amministrazioni pretendono dai cittadini. La modifica viene apportata con un regolamento senza ricorrere a una nuova legge.

E' consentito al cittadino di autocertificare, presso gli uffici della P.A. e dei gestori di Servizi Pubblici, fatti, stati e

qualità personali, a diretta conoscenza del dichiarante, eliminando la necessità di procurarsi formale documentazione presso gli Enti che rilasciano quelle certificazioni.

Ci si può avvalere dell'autocertificazione nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, le Aziende, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'IACP, le Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente pubblico (compresi gli Enti pubblici economici) e le imprese che gestiscono servizi pubblici.

Dovendo stipulare un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas o di servizi telefonici, non sarà più necessario "passare" dal Comune per avere il certificato di residenza ma sarà sufficiente recarsi direttamente agli sportelli del gestore del servizio di cui si vuole usufruire.

Questi gestori, secondo proprie disposizioni ed organizzazione di ufficio, saranno tenuti ad accettare le autodichiarazioni indispensabili per l'attivazione dei servizi richiesti.

IN QUALI CASI L'AUTOCERTIFICAZIONE NON E' CONSENTITA O NON E' UTILIZZABILE

L'autocertificazione non è consentita nei rapporti con e tra privati.

Non sono ammesse per gli stati di servizio ed i fogli matricolari nonché per gli estratti di nascita e di stato civile nei casi in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

CERTIFICATI CON DURATA ILLIMITATA

Attualmente tutti i certificati hanno una durata di tre mesi, compresi quelli che attestano uno stato permanente, come quello di nascita e quello di morte. Con le nuove disposizioni non sarà più così: questi atti non hanno alcun tipo di scadenza, allo stesso modo hanno durata illimitata tutti i certificati rilasciati dalle Amministrazioni Pubbliche che attestino stati e fatti non personali non soggetti a modificazione: diplomi, la laurea, gli altri titoli di studio, ecc.

Tutti i certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica. La carta d'identità può, essere rinnovata anche sei mesi prima della scadenza.

Nei documenti di riconoscimento non è più necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che l'interessato non lo richieda esplicitamente. La carta d'identità saranno rilasciate su un tesserino magnetico che conterrà i dati personali, il codice fiscale e il gruppo sanguigno (a meno che l'interessato non si opponga esplicitamente)

I comuni stipulando delle intese o delle convenzioni, possono scambiarsi la documentazione degli archivi anagrafici attraverso la rete informatica.

Entro sei mesi, inoltre, il Governo adotterà misure per la revisione e la semplificazione dello stato civile; per ridurre i passaggi dei procedimenti tra diverse amministrazioni o all'interno di una stessa amministrazione; per la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

per uniformare i procedimenti tra loro in caso di competenza tra diverse amministrazioni o uffici della stessa amministrazione;

per la riduzione del numero dei procedimenti

CERTIFICATI CON SCADENZA

Tutti i certificati con scadenza raddoppiano la durata della loro validità passando da tre a sei mesi. Non solo, è anche possibile presentare certificazioni "scadute" purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano mutate. In

questo caso basterà una dichiarazione in fondo non autenticata del titolare del certificato.

DENUNCIA DI NASCITA

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere presentata entro dieci giorni presso il Comune nel quale è avvenuto il parto oppure presso il Comune di residenza dei genitori.

La novità più importante però è che la denuncia può essere presentata entro tre giorni presso l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuto il parto. La legge prevede dunque l'eliminazione dell'obbligo di registrare la nascita presso gli uffici comunali. Sarà poi la direzione sanitaria entro dieci giorni, a trasmettere l'atto.

La denuncia di nascita può essere fatta da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale, dal medico, dalla levatrice o da un'altra persona che abbia assistito al parto.

DOCUMENTI AL POSTO DEI CERTIFICATI

Per attestare i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza, non è più necessario produrre certificati: sarà sufficiente presentare un documento di identità valido che contenga le stesse informazioni.

AUTOCERTIFICAZIONE PIU' FACILE

L'introduzione dell'autocertificazione ha già semplificato notevolmente diversi iter burocratici, ma la firma deve essere autenticata. Non sarà più così: con le nuove disposizioni basta sottoscrivere la dichiarazione di fronte all'impiegato al quale si consegna l'atto e questo deve accettarla, senza pretendere nessuna autenticazione pena una imputazione per violazione dei doveri d'ufficio.

Dopo aver chiesto ed ottenuto le generalità e la qualifica dell'impiegato, il cittadino può chiedere allo stesso e per iscritto il motivo del rifiuto. Contestualmente segnalerà quanto accaduto al dirigente dell'Ente.

L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni (reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio", nel caso in cui il rifiuto non sia motivato e la motivazione non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

DOCUMENTI E CERTIFICATI MENO CARI

I comuni che non abbiano deficit di bilancio possono sopprimere i diritti di segreteria dovuti per l'adozione di atti amministrativi e possono sopprimere o ridurre i diritti, le tasse e i contributi per i certificati, i documenti e gli altri atti amministrativi destinati esclusivamente all'ente locale. Possono inoltre, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali.

RIMBORSI E VERSAMENTI DI MODESTA ENTITA'

Le regioni e gli enti locali possono decidere di non riscuotere i rimborsi e i versamenti di modica entità. Saranno così evitate inutili trafilie burocratiche per riscuotere cifre modeste.

CONCORSI PIU' SEMPLICI

L'autenticazione della firma viene abrogata anche per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, una norma pensata soprattutto per i giovani in cerca di primo impegno, che magari presentano decine e decine di domande l'anno. Inoltre per i concorsi pubblici non è più previsto il limite di età tranne alcune eccezioni che saranno previste dalle singole amministrazioni e che sono relative alla natura del servizio). Di conseguenza sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età.

SANZIONI PER AUTOCERTIFICAZIONI FALSE

Si richiama l'attenzione dei cittadini sul contenuto delle dichiarazioni rese perché le Pubbliche Amministrazioni che

accettano tali dichiarazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.

Il Legislatore ha dato fiducia al cittadino permettendogli di sostituire le certificazioni con delle autodichiarazioni; il cittadino ricambi tale fiducia dichiarando il vero anche perchè le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la reclusione o la multa. Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

Inoltre, ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.